

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Ordinamento dell'Ispettorato corporativo (982)	105
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali (<i>Approvato con modificazioni</i>) (986)	106
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali (987)	108
Istituzione della Direzione generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni (989)	108
Modificazioni all'articolo 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1936-XIV, n. 1155, sulla previdenza sociale (990).	109
Norme integrative al Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla disciplina della vendita dei prodotti tessili (1002)	111

La riunione comincia alle 9,30.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, Cianetti e Amicucci).

PRESIDENTE comunica che sono stati chiamati a far parte della Commissione dell'industria i Consiglieri nazionali Paliasso, Limoncelli e Rocca.

Comunica altresì che è stato trasferito dalla Commissione legislativa degli affari interni alla Commissione dell'industria il Consigliere nazionale Risso.

Rivolge, a nome della Commissione, un cordiale benvenuto ai nuovi Commissari.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Donegani, Folliero, Marasini, Motta, Sarcoli e Tarchi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento dell'Ispettorato corporativo. (982)

TREDICI, *Relatore*, premette che il disegno di legge in esame non ha bisogno di soverchia illustrazione, poichè è pacifico nella convinzione di tutti i componenti la Commissione e nell'opinione generale della Nazione il riconoscimento dell'alta importanza dell'Ispettorato corporativo.

Il disegno di legge tende al potenziamento di questo organismo su basi più ampie. Per dare agli uffici locali dell'Ispettorato una circoscrizione meno ampia di quella attuale, e rendere così più snello e più rapido l'assolvimento dei loro compiti, si dispone l'aumento del numero degli uffici da venti a quaranta; conseguentemente è aumentato da 603 a 1.065 unità il personale, ed è anche accresciuto l'onere finanziario a carico dello Stato.

Auspica che la giurisdizione degli Ispettorati corporativi da interprovinciale diventi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in un secondo tempo provinciale; e vede nell'attuale disegno di legge il primo passo verso questa più radicale riforma, con l'attuazione della quale si raggiungerà veramente lo scopo di dare a questi organismi la possibilità di svolgere i propri compiti con maggior profitto di tutti gli interessati.

PRESIDENTE propone di concretare in un voto l'auspicio espresso dal camerata Tredici, che cioè l'attuale riforma rappresenti una tappa sulla via del definitivo ordinamento periferico dell'Ispettorato corporativo, che da interprovinciale dovrà poter diventare provinciale.

Propone altresì che questo voto sia accompagnato dalla raccomandazione che, pur assumendo giurisdizione provinciale, l'Ispettorato corporativo, attesa la sua delicata funzione, continui a rimanere alle strette dipendenze del Ministero delle Corporazioni, conservi cioè inalterata la propria indipendenza rispetto alle gerarchie provinciali.

Circa l'aumento del personale, osserva che presso i vari uffici dell'Ispettorato corporativo prestano già servizio impiegati avventizi. Nel mentre sarà necessario tener conto dei diritti di costoro, bisognerà altresì considerare che le complesse e delicate funzioni demandate ai funzionari dell'Ispettorato corporativo richiedono un personale culturalmente preparato. Rivolge quindi al Sottosegretario per le corporazioni, Cianetti, la raccomandazione di tener conto, oltre che della situazione di fatto, anche delle esigenze del servizio, che richiedono una accurata selezione del personale.

(La Commissione approva il voto e le raccomandazioni).

MONTAGNA fa presente che nella distribuzione dei nuovi uffici dell'Ispettorato corporativo sarà opportuno tenere soprattutto conto della produttività delle varie provincie. È evidente che ad esempio nelle provincie di Milano, Torino e Genova, gli uffici dovranno essere aumentati, appunto in rapporto alla maggiore produttività.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ritiene giusta l'osservazione del camerata Montagna. Osserva peraltro che nella distribuzione dei nuovi uffici bisognerà tener conto non soltanto della potenza industriale, ma anche della percentuale normalmente ricorrente di vertenze in rapporto alla produttività di ciascuna provincia.

Fa presente che in talune zone, specie nell'Italia centrale e meridionale, gli Ispettorati corporativi lavorano più che non nelle provincie ad elevata pressione industriale. Ad

esempio, in una provincia dell'Italia meridionale si sono avute in un anno tre o quattro vertenze soltanto nel ramo dell'edilizia. Comunque, la considerazione del camerata Montagna è da tener presente.

(Si approvano gli articoli del disegno di legge).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali. (986)

GARBACCIO, *Relatore*, fa presente preliminarmente che in virtù del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764: « Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo », si dà facoltà al Ministero delle corporazioni di stabilire l'obbligo delle denunce mediante decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ritiene che il provvedimento in esame possa considerarsi da esso assorbito.

PRESIDENTE osserva che il Regio decreto-legge accennato è del 14 giugno 1940-XVIII mentre il decreto-legge in esame, di cui si chiede la conversione in legge, risale al 18 maggio 1940-XVIII. Vi è dunque, dal punto di vista formale, la necessità di dare legalità a quanto è stato fatto nel periodo che va dal 18 maggio al 14 giugno.

Dal punto di vista del merito, poi, rileva che il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, concerne norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, il che fa ritenere che intende disciplinare esclusivamente le derrate. A questo proposito ritiene opportuno che il Ministero delle Corporazioni, nel presentare per la conversione in legge questo provvedimento, ne chiarisca meglio la portata nel titolo.

FARINA CINI nota che il decreto-legge 4 giugno 1940-XVIII riguarda esclusivamente derrate alimentari.

GARBACCIO, *Relatore*, sul Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII in esame, rileva che si tratta di un provvedimento reso indispensabile della necessità di accertare la quantità di lana esistente nel Paese, nell'attuale stato di emergenza.

Ma poichè a questo provvedimento ne è seguito un altro che blocca le materie prime presso i fabbricanti, ritiene necessario che sia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

modificato il comma 2 dell'articolo 1, in modo da includere nella disposizione anche le lane miste, evitando che buona parte delle giacenze possa sfuggire all'obbligo della denuncia.

Propone, quindi, che al comma predetto siano sostituiti i seguenti due commi:

« L'obbligo della denuncia comprende tutte le lane in fiocco, sucide, saltate, lavate, pettinate, di concia, o di qualsiasi altra natura, gli stracci, la lana rigenerata o meccanica e i cascami di lana, nonchè i filati.

« L'obbligo della denuncia sussiste anche se si tratti di lana o di derivati misti ad altri prodotti ».

PALOMBO si associa.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

MONTAGNA chiede se in seguito all'obbligo di denuncia, la cessazione della lavorazione debba estendersi anche agli stabilimenti che lavorano per conto delle Amministrazioni militari.

GARBACCIO, *Relatore*, risponde negativamente.

MONTAGNA ritiene che si debba adottare un particolare trattamento di favore per alcuni filati misti, in cui la lana entra in percentuale ridottissima, e ciò per evitare l'interruzione di alcune lavorazioni e la perdita di contatto con determinati mercati che tuttora sono riforniti da questa produzione mista, e anche per non intaccare quel principio di perfetta autarchia che si è sviluppato in determinate aziende presso le quali si fabbricano tessuti con scarsissimi quantitativi di fibre di lana.

GARBACCIO, *Relatore*, fa presente che dalle denunce presentate risulta che il quantitativo di lana disponibile è tutt'altro che esuberante. E poichè la Nazione si trova in stato di guerra, bisogna come prima cosa pensare e provvedere alle necessità di essa, bloccando tutta la lana disponibile, anche se ciò possa nuocere ad alcune industrie come quella accennate dal camerata Montagna. Nel dopoguerra si disporrà diversamente.

MONTAGNA raccomanda che almeno nel fare le assegnazioni per la lavorazione della lana per usi militari, si segua un criterio di distribuzione che possa accontentare il maggior numero di aziende. Fa presente che ancora oggi vi sono aziende che lavorano a ritmo molto intenso, ed altre che, pur avendo una grande capacità tecnica produttiva di lavoro, rimangono trascurate. Sarà bene che le forniture militari vengano considerate con

criterio equitativo sociale oltre che produttivo tecnico.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, assicura che di questo non si manca di tener conto.

FARINA CINI raccomanda al Ministero delle corporazioni di tener conto che per il funzionamento di alcune industrie, come quella della carta, è indispensabile avere una certa disponibilità di lana, per la fabbricazione dei filtri ed altro.

GARBACCIO, *Relatore*, circa la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1, secondo la quale nella denuncia dev'essere indicata anche la specie dei prodotti, fa presente l'opportunità che i moduli per la raccolta dei dati vengano predisposti dal competente Ministero, sentita l'Organizzazione sindacale di categoria, con opportuni dettagli, classificando le varie materie secondo talune fondamentali distinzioni atte a dare un'idea più precisa della natura delle giacenze. Sarà poi opportuno che i moduli vengano distribuiti alle ditte interessate, ciò che potrà farsi anche con la collaborazione dell'Organizzazione sindacale.

Esprime poi il voto che i Consigli provinciali delle corporazioni siano messi in condizione di poter procedere con la massima celerità alla raccolta ed alla elaborazione dei dati, diversamente il provvedimento resterebbe senza pratica efficacia.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, assicura che tali raccomandazioni saranno tenute presenti.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento del camerata Garbaccio all'articolo 1 del Regio decreto-legge.

(È approvato — Si approva l'articolo 1 emendato — Si approvano anche tutti gli articoli successivi).

Dà lettura dell'articolo unico emendato del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo la parola stracci, sono aggiunte le altre la lana rigenerata o meccanica.

Allo stesso comma, in fine, sono soppresse le parole, anche se misti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dopo il predetto comma è inserito il seguente:

L'obbligo della denuncia sussiste anche se si tratti di lana o di derivati misti ad altri prodotti.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali. (987)

MARINOTTI, *Relatore*, in relazione alla denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali, si associa a quanto ha detto il camerata Garbaccio, sul precedente disegno di legge concernente la denuncia della lana.

Nel disegno di legge in esame non vi è, però, da apportare alcuna modificazione perchè i filati misti di cotone sono già sotto controllo.

Ritiene che il provvedimento in esame non possa avere solo carattere temporaneo in relazione alle necessità di guerra, ma debba essere mantenuto anche dopo, come controllo per quelle che sono le materie prime non sufficienti a tutti i bisogni del Paese; e crede, quindi, di interpretare il pensiero del Ministero delle corporazioni affermando che questa rappresenta una legge dettata dalla contingenza, che però deve avere una continuità per la valorizzazione di tutti i programmi autarchici, che rappresentano la base sicura per il nostro lavoro.

Constata la crisi che si va creando, nei vari settori, per le medie e piccole industrie che si erano attrezzate per la produzione dei misti; e ritiene che il rimedio, anche per evitare la disoccupazione, non possa trovarsi che nell'aiuto che ad esse deve dare la grande industria, chiamandola a partecipare al lavoro ch'essa continua a compiere.

PIRELLI assicura il camerata Marinotti che il problema della equa distribuzione del cotone, come pure della lana, tanto alla grande quanto alla media e piccola industria, è all'ordine del giorno ed è sempre presente alle organizzazioni competenti.

Quanto alla seconda osservazione del camerata Marinotti, sebbene ritenga che anche a guerra vinta la politica dell'autarchia continuerà, non crede che sarà allora necessario

continuare a fare un rigoroso censimento delle materie prime.

PRESIDENTE osserva che il decreto-legge in esame fissa la data di inizio ma non quella di cessazione delle denunce. Quest'ultima sarà evidentemente stabilita quando potranno considerarsi raggiunti i fini economici che il Governo si propone.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente che nel preambolo al decreto-legge è detto « Ritenuta la necessità per causa di guerra di stabilire norme per il censimento del cotone », ed esprime di conseguenza l'avviso che il decreto stesso non cesserà certo di aver vigore prima che sia terminata la guerra.

(Si approva l'articolo unico del disegno di legge).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Direzione generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni. (989)

APRILIS, *Relatore*, premette che il disegno di legge trae la sua origine dal Regio decreto-legge 8 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sulla disciplina dei servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari. I servizi relativi all'approvvigionamento furono col citato decreto-legge affidati alla competenza del Ministero dell'agricoltura, e quelli relativi alla distribuzione alla competenza del Ministero delle corporazioni.

Per entrambi i servizi doveva essere costituito, secondo l'articolo 3 dello stesso decreto-legge, presso ciascuno dei due Ministeri, un « Ufficio centrale ».

Il disegno di legge in esame prevede appunto, quanto al Ministero delle corporazioni, la creazione di una apposita Direzione generale, la quale, dando vita ad un complesso organico di uffici, sarà in grado di assicurare il pronto svolgimento di così importanti funzioni. Ma avrà una durata temporanea, connessa col periodo bellico e col successivo periodo necessario per il graduale ritorno alla normalità; e pertanto ne è prevista la soppressione per un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

A capo della Direzione generale sarà posto un funzionario di grado IV, e all'uopo si prevede l'aumento di un posto, appunto di grado IV, nel ruolo amministrativo centrale, posto che sarà riassorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà dopo la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

soppressione della Direzione generale. La Finanza si assume le spese relative.

Rileva l'opportunità del provvedimento, che risolve in pieno il problema più che mai oggi urgente di ripartire nel migliore dei modi i generi alimentari disponibili, per soddisfare alle necessità delle Forze armate e della popolazione civile, e propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli del disegno di legge).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sulla previdenza sociale. (990)

FERRARIO GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame si esclude dal campo di applicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie il personale delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, ampliando la sfera delle esclusioni delimitata dal n. 2 dell'articolo 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, che comprendeva gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle a ordine autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Si vuole, cioè, come viene affermato nella relazione ministeriale, colmare una lacuna nel campo delle esclusioni dalle assicurazioni sociali, dovuta al fatto che il citato articolo 38 riprodurrebbe una disposizione di precedenti leggi emanate quando ancora non esistevano le Associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

A guardare più a fondo la questione, e considerando che nelle norme legislative precedenti a quelle dell'ottobre 1935 l'esclusione era limitata soltanto agli agenti e agli impiegati di ruolo dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, ecc., sembra possa concludersi che l'esclusione stessa ripetesse la sua causa e dalla natura degli enti contemplati e da una precisa situazione di fatto.

Si tratta, infatti, dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e di altri Enti che costituiscono o integrano istituzionalmente per destinazione originaria e in tutta la loro attività una parte dell'attività tradizionalmente propria dello Stato: di Enti, cioè, di carattere

eminente politico o morale, che per la loro stessa natura debbono provvedere a tutti gli aspetti attinenti alla tutela e all'assistenza del proprio personale.

In realtà, poi, al legislatore del 1923 e del 1935 si presentava come situazione di fatto una precisa e completa forma di tutela del personale degli Enti in parola anche ai fini previdenziali.

Se oggi il legislatore ritiene opportuno inserire nella cerchia di questi Enti le Associazioni professionali legalmente riconosciute, separando queste dall'ampia sfera degli altri Enti pubblici e parastatali, ed escludere, quindi, il personale delle stesse dall'obbligo delle assicurazioni sociali, è da ritenere in atto un preciso orientamento dello Stato ad assicurare a tutto il personale delle Associazioni professionali una regolamentazione completa ed organica del proprio rapporto di lavoro, analoga, se non identica, a quella del personale dello Stato stesso, delle Provincie, dei Comuni, ecc. Se fosse altrimenti la modifica dell'articolo 38 non potrebbe non apparire ingiustificata, sotto molteplici aspetti.

Non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione le Associazioni sindacali vengano sottoposte a un regime diverso da quello recentemente attuato per il personale degli altri Enti pubblici e parastatali con il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, il quale contempla nei riguardi di tali Enti l'istituto dell'esonero dalle assicurazioni sociali subordinato alle precise condizioni sostanziali e formali di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, relative all'esonero dalle assicurazioni sociali del personale dipendente da aziende private o da enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale. Non si comprenderebbe, cioè, la ragione per cui il personale delle Associazioni sindacali venga escluso dall'obbligo delle assicurazioni sociali alla sola condizione che ad esso sia assicurato un qualsiasi trattamento di quiescenza o di previdenza, mentre il personale degli altri enti pubblici e parastatali può essere esonerato dalle assicurazioni stesse, solo qualora il trattamento di previdenza o di quiescenza di cui gode risponda a determinate condizioni sostanziali e formali.

Con queste osservazioni, ritiene di porre la definizione del problema in esame, nel quadro della regolamentazione in genere del rapporto di lavoro secondo i principi dello Stato fascista, e di mettere in luce la necessità di seguire in materia un criterio e un indirizzo organico che eviti sperequazioni evidenti e dissonanze nel complesso organico

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della legislazione fascista del lavoro, nel settore pubblico e in quello privato.

Ma il disegno di legge in esame impone la considerazione anche di un problema d'ordine pratico i cui riflessi per un gruppo notevole di lavoratori non possono assolutamente trascurarsi. Si tratta della situazione dei lavoratori delle Associazioni sindacali sottoposti fino ad oggi alle assicurazioni sociali obbligatorie, lavoratori che per anni e anni hanno regolarmente versato i loro contributi.

Ove non si provvedesse al riguardo con uno speciale provvedimento, il disegno di legge in esame importerebbe, evidentemente, per i lavoratori predetti, la perdita di tutti i contributi già versati, quando non possano conseguire il diritto alle prestazioni per la mancanza delle condizioni relative al periodo o all'ammontare della contribuzione, e al periodo di assicurazione.

Per evitare tale grave inconveniente, si appalesa inderogabile la necessità o di sopprimere nei riguardi di questi lavoratori le accennate condizioni relative al diritto alle prestazioni, o di restituire agli stessi l'ammontare dei contributi versati.

Quest'ultima soluzione si appalesa più opportuna, in quanto permetterebbe ai lavoratori interessati di integrare il proprio fondo previdenziale, soprattutto nell'ipotesi — che deve ritenersi riguardi la maggioranza degli stessi — in cui i contributi versati non siano sufficienti ad assicurare un minimo di prestazioni per l'invalidità e la vecchiaia.

Ritiene che soltanto inquadrato nell'orientamento di una regolamentazione completa e organica dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle Associazioni professionali, e alla condizione che venga risolto il problema dei contributi già versati dal personale stesso per le assicurazioni sociali obbligatorie, il disegno di legge in esame possa essere tranquillamente approvato.

Conclude osservando che il disegno di legge stesso sembra assumere particolare rilievo sotto il profilo dell'indirizzo del Governo in rapporto all'attuazione dell'istituto dell'esclusione o di quello dell'esonero: anche in questo provvedimento, può, infatti, considerarsi un aspetto dell'indirizzo del Governo a conservare in vita, laddove esistano, e a creare, laddove non esistano, fondi o casse di previdenza che nella loro struttura organizzativa e funzionale e nella qualità e nell'entità delle prestazioni risultano più aderenti alle caratteristiche e alle esigenze di determinate categorie o di determinati gruppi di lavoratori.

BONACCINI fa voti perchè gli impiegati delle organizzazioni sindacali non vengano esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, e si associa al relatore per la sua raccomandazione in favore dei funzionari e impiegati che, per l'invalidità e vecchiaia, hanno delle posizioni assicurative precostituite da molti anni.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che anche nelle attività private esistono fondi e casse che gradualmente sono destinati a scomparire per effetto della stessa legge sulla previdenza sociale e per l'indirizzo generale del Regime.

Fa presente che le organizzazioni sindacali si trovano in una particolare condizione, specialmente per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e di previdenza, comprendendo in questa parola alcuni aspetti particolari di esse.

È molto difficile che i dirigenti delle organizzazioni sindacali e i funzionari arrivino a prestare servizio fino all'età della pensione, cioè fino a 60 anni. La maggioranza dei dirigenti sindacali finirà per abbandonare le Associazioni sindacali o in seguito a promozione o per altri motivi. Ormai l'esperienza ha dimostrato che il periodo di permanenza nelle organizzazioni sindacali degli elementi direttivi e degli impiegati non è certo troppo lungo; per questo le organizzazioni sindacali non si sono preoccupate di costituire casse di previdenza per assicurare un trattamento di pensione, ma soltanto casse di previdenza che possano permettere a qualsiasi dipendente di non cadere nella miseria, in caso di esonero o di abbandono dell'organizzazione.

Espone, poi, le ragioni per cui il Ministero delle corporazioni ha aggiunto le organizzazioni sindacali tra gli enti che per legge sono esonerati dall'obbligo delle casse di previdenza, purchè abbiano un trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la tubercolosi, fa rilevare al camerata Bonaccini che le casse di previdenza delle organizzazioni sindacali non sono arrivate al loro stadio definitivo. In avvenire potranno provvedere anche a questa forma di assicurazione. Nel momento attuale le organizzazioni sindacali possono estendere ai loro dipendenti anche questa forma di assistenza, stipulando una convenzione con l'Istituto di previdenza sociale.

Conclude, dichiarando di non potere, in questo senso, dare gli affidamenti desiderati dal relatore e dal camerata Bonaccini.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per quanto riguarda la restituzione dei contributi già versati, assicura che il problema è in corso di studio.

(*Si approva l'articolo unico del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative al Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla disciplina della vendita dei prodotti tessili. (1002)

APRILIS, *Relatore*, ricorda i precedenti di questo disegno di legge.

Nella seduta del 13 ottobre 1938 della Commissione suprema per l'autarchia, esaminandosi quello che era stato fatto nel settore dei tessili, il Capo del Governo presentò una mozione nella quale, per incrementare l'impiego di fibre artificiali nei settori tessili, si stabiliva l'obbligo delle miscele nel settore laniero, jutiero e cotoniero, e si dava mandato alla Corporazione dei tessili di provvedere allo studio delle questioni per una più precisa legislazione in materia.

Successivamente il 6 febbraio 1939-XVII, veniva emanato un Regio decreto n. 315, nel quale era tassativamente fissato il minimo d'impiego delle fibre autarchiche nei vari settori, erano stabilite le penalità per i contravventori, e si dava facoltà al Ministero delle Corporazioni di emanare i provvedimenti necessari per l'applicazione del decreto stesso.

Più tardi, il 20 aprile 1939-XVII, in seguito alle proposte fatte, in materia, dalla

Corporazione dei prodotti tessili, il Ministro per le Corporazioni emanava un provvedimento col quale si disciplinava la miscela nei settori cotoniero e laniero e si confermavano i minimi, si prevedevano alcune eccezioni e si fissavano i termini per l'entrata in vigore delle norme. Per quanto, invece, si riferiva al controllo, era data facoltà allo stesso Ministero, che si riservava di emanare successivamente le norme.

Fa presente che, in seguito allo studio fatto dalla Corporazione dei prodotti tessili circa la pratica applicazione di questo provvedimento e la redazione delle norme di controllo, sorse, però, il dubbio — intendendosi delegare l'Ente del tessile — che le facoltà statutarie dell'Ente non fossero sufficienti.

Il disegno di legge in esame dà appunto la facoltà all'Ente del tessile di esercitare questo controllo, lo autorizza a riscuotere i necessari contributi, e parifica inoltre i funzionari dell'Ente del tessile che dovranno dare esecuzione a queste norme, agli agenti incaricati di operazioni analoghe.

Osserva, poi, che il provvedimento non è completo, nel senso che il Ministero delle Corporazioni dovrà ancora emanare altre norme per stabilire come deve essere preparato il materiale tessile da controllarsi dall'Ente del tessile. Comunque, il disegno di legge può approvarsi dalla Commissione, perchè corrisponde alle ragioni per cui è stato emanato.

(*Si approvano gli articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10,50.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Ordinamento dell'Ispettorato corporativo. (982)

ART. 1.

L'Ispettorato corporativo è costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali, da quaranta uffici locali e da un Ispettorato medico, avente sede in Roma.

Con decreto del Ministro delle corporazioni saranno determinate la sede e la competenza per territorio e per materia di ciascuno di detti uffici locali.

ART. 2.

Alle denominazioni di « personale interprovinciale » e di « ispettore interprovinciale » stabilite dal Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, è sostituita la denominazione di « personale provinciale ».

L'organico dell'Ispettorato corporativo è fissato nella tabella allegata alla presente legge, ferma restando la disposizione del 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149.

ART. 3.

A modifica dell'articolo 2, comma 3°, del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, il numero dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali che, su richiesta del Ministero delle corporazioni, sono da assegnarsi all'Ispettorato corporativo per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale è fissato nei seguenti limiti:

Marescialli d'alloggio maggiori . . .	N.	4
Marescialli d'alloggio capi	»	6
Marescialli d'alloggio	»	8
Brigadieri	»	11
Vice brigadieri	»	11
Appuntati	»	11
Carabinieri	»	179

ART. 4.

Gli agenti tecnici sono reclutati per quei servizi di ordine tecnico dell'Ispettorato corporativo, che saranno determinati dal Ministero delle corporazioni.

Essi hanno il trattamento economico e di carriera degli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

ART. 5.

I posti di agente tecnico sono conferiti, in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, ai commessi ed uscieri dell'Ispettorato corporativo che abbiano titoli tecnici, attitudine e capacità ai posti cui aspirano.

In caso di mancanza di personale idoneo del ruolo suddetto, potrà essere bandito fra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, muniti del diploma di abilitazione di 2° grado per la condotta di automobili, un concorso consistente in un esame di cultura ed in una prova pratica, atti a dimostrare l'idoneità dei candidati.

NORME SULLE PROMOZIONI.

ART. 6.

Le promozioni al grado VIII del gruppo B sono effettuate a norma dell'articolo 7 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado IX. Esse però avvengono esclusivamente per merito comparativo.

Per esigenze di servizio il Ministro delle corporazioni può assegnare al personale amministrativo del gruppo A la qualifica di personale ispettivo dello stesso gruppo, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni. Identica facoltà spetta al Ministro in caso di promozioni.

Nei concorsi di reclutamento nel ruolo di gruppo A un quinto dei posti messi a con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo *B*, fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo *A*.

ART. 7.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo di permanenza nei gradi VIII e VII del gruppo *A* per le promozioni rispettivamente ai gradi VII e VI è ridotto di un anno e mezzo. Non è consentito di fruire di tale riduzione di anzianità di servizio per conseguire più di una promozione.

L'anzianità di servizio per l'ammissione al primo esame di concorso per il grado VIII del gruppo *A*, che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due anni. I concorrenti riusciti vincitori conseguiranno la promozione al grado VIII soltanto al compimento del sesto anno di anzianità di servizio.

Qualora le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano compiuto il periodo necessario.

Gli impiegati promossi con riserva di anzianità non saranno scrutinati per il successivo avanzamento al grado VII finchè non risulteranno scrutinabili, per il medesimo avanzamento, gli altri impiegati che, in base al risultato dell'esame di concorso al grado VIII, abbiano diritto di precederli nell'ordine definitivo di ruolo in quest'ultimo grado.

Il Ministro delle corporazioni è autorizzato a bandire entro l'anno 1940 un esame di concorso al grado VIII del gruppo *A*, in deroga all'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento possono essere promossi al grado VIII del gruppo *A* dell'Ispettorato corporativo, mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato stesso, i funzionari del grado IX del medesimo ruolo, anche se provenienti da altri ruoli ai sensi della presente legge e del Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 804, i quali abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di promozione al grado VIII di gruppo *A*.

ART. 8.

Nei primi due anni di attuazione della presente legge l'anzianità utile per partecipare al primo esame di concorso per merito

distinto, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado IX del gruppo *B*, è ridotta di due anni. I vincitori del concorso potranno però conseguire la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per detti esami.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità normale indicata in detto comma.

Coloro che conseguano l'idoneità senza poter entrare in graduatoria fra i vincitori in sede di esame di concorso per merito distinto saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità indetto dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

ART. 9.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro delle Corporazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ispettorato corporativo, può disporre il passaggio al grado VIII del gruppo *A* degli impiegati di pari grado del gruppo *B* dell'Ispettorato suddetto, muniti del diploma di laurea, i quali ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il passaggio di cui al precedente comma può essere disposto per non oltre 8 dei posti disponibili nel grado VIII del gruppo *A*, dopo effettuate le promozioni di prima attuazione di cui al 6° comma dell'articolo 7 e dopo effettuate le promozioni in seguito ad esami, eventualmente in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, di cui si è effettuato il passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A*, è collocato in quest'ultimo ruolo con riserva di anzianità rispetto ai funzionari di gruppo *A* di grado inferiore all'VIII che, secondo il precedente comma, conseguiranno la promozione al grado VIII.

ART. 10.

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, non più di dieci posti del grado

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

iniziale del gruppo *A* possono essere conferiti per esami di concorso ai funzionari del gruppo *B* dell'Ispettorato corporativo, ed agli impiegati di gruppo *B* degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, purchè muniti di uno dei diplomi di laurea, prescritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2°, del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, e purchè abbiano riportato per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio qualifiche di ottimo o di distinto. Nei bandi di concorso saranno stabiliti quali dei diplomi di laurea occorranza per l'ammissione e può essere consentito nei bandi di concorso, quale titolo di ammissione, anche il diploma di laurea in scienze economiche-marittime.

Non più di dieci posti nel grado iniziale del gruppo *B* possono essere conferiti per esame di concorso ai funzionari di gruppo *C* dell'Ispettorato corporativo e degli altri ruoli di gruppo *C* del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali siano muniti del diploma di scuola media di 2° grado ed abbiano riportato, per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o di distinto.

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, non più di sei posti complessivamente nei gradi XI, X, IX del gruppo *C* dell'Ispettorato possono essere conferiti mediante scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ispettorato corporativo, fra i funzionari dei ruoli del Ministero delle corporazioni di grado pari a quello da conferire o del grado immediatamente inferiore, purchè in possesso, in quest'ultimo caso, dei requisiti necessari per conseguire l'avanzamento.

ART. 11.

Nel primo concorso pubblico che sarà bandito, dopo l'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per i gradi iniziali del gruppo *A* e del gruppo *B* dell'Ispettorato sono ammessi, indipendentemente dai limiti di età, gli avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, muniti del prescritto titolo di studio, i quali, alla data della presente legge, prestino ininterrotto servizio da almeno un anno.

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge non più della metà dei posti disponibili all'entrata in vigore della legge medesima, nel grado iniziale del gruppo *C*, tenuto anche conto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli e per esami e indipendentemente dai limiti di età, a coloro che da almeno due anni consecutivi siano addetti ai servizi dell'aggiornamento delle schede topografiche per l'Ispettorato corporativo nonchè al personale, comunque non di ruolo, del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio senza interruzione da almeno due anni, purchè abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.

Sono ammessi a detti concorsi anche coloro che non abbiano il titolo di studio prescritto, purchè prestino la loro opera da almeno quattro anni e da almeno due anni disimpegnino lodevolmente mansioni che siano da ritenersi corrispondenti a quelle dei posti messi a concorso, purchè abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.

Nei bandi di concorso saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi stessi.

I posti nel grado iniziale della categoria del personale subalterno, disponibili all'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti, indipendentemente dai limiti di età, su parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ispettorato corporativo, a coloro che eseguono da oltre due anni ininterrotto lavoro per i servizi dell'Ispettorato e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è applicabile il disposto dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256 e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 13.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato, sarà provveduto, per lire 12,500,000, a carico del bilancio dello Stato, e per la parte rimanente secondo le norme determinate dall'articolo 16

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886.

Sono abrogati l'articolo 7 e il comma 1^o dell'articolo 8 del Regio decreto 28 dicembre 1931-X, n. 1684 convertito in legge 16 giugno 1932-X, n. 886, nonchè gli articoli 1, 2 e 6 del Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 804.

Nulla è innovato all'articolo 17 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934,

al Regio decreto 11 aprile 1938-XVI, n. 702, e a tutte le altre disposizioni legislative relative all'Ispettorato corporativo, in quanto non siasi derogato con la presente legge.

Con decreto Reale, da emanarsi a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere stabilite le norme eventualmente occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'Ispettorato corporativo.

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELL'ISPETTORATO CORPORATIVO.

Gruppo A.

ISPETTORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
V	Ispettori generali centrali	4
V	Ispettori generali provinciali	6
VI	Ispettori superiori centrali	6
VI	Ispettori superiori provinciali	25
VII	Ispettori principali	38
VIII	Ispettori di 1 ^a classe e segretari capi	40
IX	Ispettori di 2 ^a classe e primi segretari	70
X	Ispettori di 3 ^a classe e segretari	71
XI	Ispettori di 4 ^a classe e vice segretari	
		260

Gruppo B.

ISPETTORI AGGIUNTI.

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
VIII	Primi ispettori aggiunti	60
IX	Ispettori aggiunti di 1 ^a classe	90
X	Ispettori aggiunti di 2 ^a classe	135
XI	Ispettori aggiunti di 3 ^a classe	
		285

Gruppo C.

PERSONALE D'ORDINE.

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
IX	Archivisti capi	22
X	Primi archivisti	58
XI	Archivisti	110
XII	Applicati	180
XIII	Alunni d'ordine	100
		470

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PERSONALE SUBALTERNO.

DENOMINAZIONE	Numero dei posti
Commessi principali	1
Commessi	10
Uscieri	15
Inservienti	14
	40
	40
AGENTI TECNICI	10
	10

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali. (986)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo la parola « stracci », sono aggiunte le altre « la lana rigenerata o meccanica ».

Allo stesso comma, in fine, sono soppresse le parole « anche se misti ».

Dopo il predetto comma è inserito il seguente:

« L'obbligo della denuncia sussiste anche se si tratti di lana o di derivati misti ad altri prodotti ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali. (987)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali.

Istituzione della Direzione generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni. (989)

ART. 1.

È istituita presso il Ministero delle corporazioni una Direzione generale dei consumi.

Essa provvede a quanto è previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, ed assorbe l'Ufficio centrale istituito, pel periodo di guerra, dall'articolo 5, lettera a), dello stesso Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

ART. 2.

Nel ruolo del personale amministrativo, gruppo A, dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, di cui alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, modificata con l'articolo 2 del Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, è aumentato un posto di direttore generale (grado IV).

Alla spesa relativa sarà provveduto nel modo previsto dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà determinata la ripartizione degli affari e dei servizi fra la Direzione generale dei consumi e le Direzioni generali ed uffici costituiti presso il Ministero delle corporazioni, a norma dei Regi decreti 24 settembre 1936-XIV, n. 1837 e 23 marzo 1940-XVIII, n. 245.

ART. 3.

La Direzione generale dei consumi sarà soppressa entro un anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra e il posto di grado IV, di cui al precedente articolo 2, sarà riassorbito in occasione della prima vacanza, che si verificherà nel grado predetto successivamente alla soppressione della Direzione generale.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modificazioni all'articolo 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sulla previdenza sociale. (990)

ARTICOLO UNICO.

La prima parte del n. 2 dell'articolo 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, modificato col Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è modificata come segue:

2°) Gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Norme integrative al Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla disciplina della vendita dei prodotti tessili. (1002)

ART. 1.

L'Ente del tessile nazionale, oltre gli scopi previsti dall'articolo 1 del proprio statuto, approvato con Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1507, esegue anche il controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno, e nei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3 del predetto Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315.

L'Ente del tessile nazionale provvede alla esecuzione del controllo di cui al presente articolo a mezzo di propri delegati. Questi delegati sono considerati, nei limiti di tali compiti, ufficiali di polizia giudiziaria e sono muniti di speciale documento di riconoscimento, rilasciato dal detto Ente e visto dal Ministero delle corporazioni.

ART. 2.

I delegati dell'Ente del tessile nazionale sono autorizzati a prelevare campioni di merce occorrenti per le analisi necessarie allo scopo di determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni del Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge. Tali campioni debbono essere uniti al relativo verbale di contestazione da redigere in triplice esemplare, di cui uno sarà trattenuto dal contravventore e gli altri due saranno rimessi all'Ente del tessile nazionale.

L'Ente del tessile nazionale suddetto, qualora, in seguito alle analisi fatte, accerti la violazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge, trasmette gli atti alla Autorità giudiziaria competente per il procedimento giudiziario.

ART. 3.

Per l'esecuzione del controllo di cui al precedente articolo 1, l'Ente del tessile nazionale potrà prendere accordi con le organizzazioni e gli enti ai quali siano affidati, dalle vigenti disposizioni, compiti di assistenza e di controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti tessili.

